



CROCE D'ORO PRATO - 1905 (ONLUS)

Statuto Sociale

Firmato dal Dott. Alpo Pollastri
e dal Notaro Giuseppe Pasquetti
Prato, 4 gennaio 1969

ASSOCIAZIONE DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA

- CROCE D'ORO PRATO -

STATUTO SOCIALE

In Nome S.S. di Dio

SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 - È costituita in Prato una Associazione di Pronto Soccorso ed Assistenza che assume il nome "CROCE D'ORO".

Art. 2 - Gli scopi della Associazione sono:

- a) provvedere opportunamente e per tempo alla salute di chiunque, in luogo pubblico o privato, sia colpito da malori o da infortuni;
- b) portare immediato soccorso ed una pronta efficace assistenza nelle località colpite da gravi infortuni o disastri di carattere nazionale o locale;
- c) effettuare trasporti di ammalati negli ospedali e a domicilio;
- d) effettuare il trasporto della salma dei soci defunti. A richiesta effettuare il trasporto anche per i non soci;
- e) impartire e diffondere a mezzo di opuscoli, di conferenze, di scuole, precetti e principi atti a tutelare e conservare la salute pubblica, l'igiene e l'educazione fisica dei cittadini, mirando principalmente a combattere le malattie sociali;
- f) promuovere e favorire qualsiasi iniziativa che miri alla utilità pubblica e a scopi umanitari.

Art. 3 - L'Associazione si asterrà completamente da ogni manifestazione politica e religiosa riservandosi di intervenire a qualsiasi manifestazione che abbia carattere attinente agli scopi della Associazione stessa. Il Consiglio ha facoltà di decidere o meno la partecipazione a manifestazioni di carattere pubblico.

Art. 4 - L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo il quale oltre a curare il patrimonio sociale dovrà studiare i mezzi più idonei per il suo maggiore sviluppo ed incremento.

Art. 5 - Nell'interesse economico e sociale dell'Associazione, il Consiglio può prendere iniziative di creazione di particolari Commissioni o Comitati che funzioneranno sotto la direzione e responsabilità del Consiglio stesso.

Art. 6 - I soci sono divisi in tre categorie: militi, effettivi e benemeriti.

Art. 7 - I soci militi sono quelli che prestano servizio; i soci effettivi, pure avendo gli stessi diritti dei soci militi, solo in caso di bisogno prestano servizio.

I soci benemeriti vengono nominati dall'Assemblea dei Soci nelle persone che avranno contribuito moralmente e materialmente allo sviluppo ed incremento della Associazione.

Art. 8 - Possono far parte dell'Associazione i cittadini di ambo i sessi di qualsiasi età con diritto di voto a 18 anni compiuti, a condizione che non siano incorsi in condanne disonoranti e che siano di buona ed irreprensibile condotta.

Art. 9 - Le domande di ammissione saranno presentate al Consiglio direttivo; esse dovranno contenere anche la firma di due soci che garantiscano la moralità del richiedente.

Art. 10 - Il Consiglio giudicherà inappellabilmente ed a voto segreto sull'ammissione e non sarà tenuto a rendere ragione in caso di rigetto della domanda. Per la validità della votazione si richiede un numero di voti a favore o contro che rappresenti la maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 11 - Quando si presentasse la domanda a socio milite, il Presidente, prima di portarla all'approvazione del Consiglio dovrà rimetterla al Direttore dei servizi per il parere del caso.

Art. 12 - La iscrizione nell'albo dei soci viene fatta con decorrenza a tutti gli effetti dal primo giorno del mese in cui fu deliberata la ammissione.

Art. 13 - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel presente statuto e le deliberazioni legalmente prese dal consiglio e dall'Assemblea dei soci.

Art. 14 - Il Socio, tanto milite che effettivo, è tenuto a pagare la tassa di ammissione ed il contributo mensile o annuale che saranno fissati dal Consiglio e dall'Assemblea.

Art. 15 - Spetta al Consiglio di deliberare la espulsione dei soci che si rendessero indegni o reiteratamente indisciplinati ai sensi degli art. 8 e 13 dello Statuto. La deliberazione del Consiglio sarà comunicata nei trenta giorni con lettera raccomandata al socio espulso che potrà presentare nei trenta giorni successivi la notifica i chiarimenti del caso al Consiglio che delibererà in modo definitivo. Contro questo provvedimento osservando i termini di notifica di cui sopra, il socio potrà appellarsi alla assemblea che deciderà inappellabilmente.

Art. 16 - Similmente dal consiglio verranno radiati dal ruolo di soci coloro che si renderanno morosi al pagamento di annualità e ciò dopo formale diffida notificata loro con lettera raccomandata trenta giorni prima. Il provvedimento del Consiglio sarà notificato come sopra. Peraltro il socio radiato per morosità quando si ponga in regola con le tasse, potrà essere riammesso a far parte dell'Associazione.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Consiglio direttivo si compone un Presidente e di sei Consiglieri dei quali uno è nominato nella carica di Vice Presidente dal Consiglio stesso.

Art. 18 - Sono organi esecutivi e di consulenza e non hanno voto deliberativo: il Segretario, il Vice Segretario, il Cassiere, il Provveditore, il Consulente medico, il Computista ed il Direttore dei Servizi, tutti di nomina del Consiglio con il voto della maggioranza dei componenti.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo, oltre alle funzioni di cui all'art. 4, curerà direttamente e a mezzo degli organi ausiliari di cui all'art. 18 il buon andamento della Società e la disciplina fra i militi.

Art. 20 - A far parte del Consiglio possono essere eletti tutti i soci effettivi e militi, purché abbiano compiuto gli anni ventuno.

Quando si verifichi che debbano prendersi dei provvedimenti contro un Socio che faccia parte del Consiglio Direttivo, questi potrà intervenire alle adunanze del Consiglio finché non siano prese le deliberazioni del caso al di lui riguardo.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si aduna ordinariamente due volte al mese e straordinariamente nei casi d'urgenza. Esso viene convocato dal Presidente per mezzo del Segretario, tre giorni prima della data indetta nell'adunanza. Nel caso di urgenza anche i Consiglieri possono chiedere che sia adunato il Consiglio mediante domanda sottoscritta da tre di essi e diretta al Presidente, il quale è tenuto a convocarlo entro tre giorni dalla richiesta fatta.

Art. 22 - Il Consigliere che mancherà, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, sarà considerato come dimissionario.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica tre anni dalla nomina e i suoi membri sono rieleggibili. Venendo a mancare alcuni membri del Consiglio questi saranno sostituiti dai Soci che nelle elezioni avevano riportato successivamente ed immediatamente dopo il maggior numero di voti.

Art. 24 - Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri.

DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 25 - Il Presidente eletto dall'Assemblea è il capo e il rappresentante dell'Associazione. Convoca l'adunanza di Consiglio e le Assemblee Generali dirigendone la discussione, sorveglia l'andamento dell'Associazione, appone la firma ai mandati emessi dal Cassiere nel caso siano nei limiti del bilancio, previa approvazione del Consiglio se li oltrepassano.

Art. 26 - Il Vice-Presidente designato dal consiglio compie tutte le attribuzioni del Presidente in caso di impedimento o di assenza di questi.

DEI CONSIGLIERI

Art. 27 - I consiglieri intervengono alle adunanze di consiglio ed hanno il dovere di tutelare gli interessi ed il decoro dell'Associazione.

DEL SEGRETARIO

Art. 28 - Il segretario tiene la corrispondenza sociale, trasmette ai soci inviti per le adunanze di consiglio e assemblee generali, redige i processi verbali di esse, conserva gli atti e la corrispondenza della Società e compila i ruoli dei soci.

Art. 29 - Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nelle sue mansioni e lo sostituisce in sua assenza.

DEL CASSIERE

Art. 30 - Il Cassiere è il depositario e conservatore di tutti i valori della Società; è così l'unico responsabile dell'intero patrimonio sociale. Dovrà esigere le contribuzioni e le tasse dei soci mediante l'esattore, persona di scelta e fiducia del consiglio. Raccoglierà le offerte e qualunque entrata pecuniaria e ne dovrà rilasciare ricevuta e matrice. Egli pagherà, d'ordine del Presidente, i mandati d'uscita vistati dal provveditore e ne terrà conto in apposito libro. Il servizio cassa sarà normalmente effettuato da un istituto bancario.

DEL COMPUTISTA

Art. 31 - Il Computista emette i mandati di riscossione e di pagamento, tiene i libri di amministrazione in perfetto ordine e regola in conformità delle leggi amministrative. Compie alla fine di ogni anno il bilancio e lo stato del patrimonio sociale, i quali dovranno essere affissi nella Sede Sociale almeno quindici giorni prima della Assemblea dei Soci.

DEL PROVVEDITORE

Art. 32 - Il Provveditore è incaricato di provvedere a tutto ciò che è necessario alla Associazione sempre però in seguito ad un mandato firmato dal Presidente.

DEI SINDACI REVISORI

Art. 33 - I sindaci revisori, in numero di tre, sono eletti nella stessa assemblea nella quale ha luogo l'elezione del Consiglio, ed hanno l'incarico di riferire dettagliatamente sul bilancio consultivo.

DEL CONSULENTE MEDICO

Art. 34 - Il Consulente Medico ha la direzione di tutti i servizi, vigila sui medesimi, propone al Consiglio quanto crede necessario per il loro sviluppo, sta in diretto rapporto col Presidente per quanto concerne il funzionamento della Associazione ed in caso di urgenza provvede sotto la sua responsabilità, salvo a riferirne immediatamente al Presidente ed al Consiglio nelle prima adunanza.

Art. 35 - Il Consulente Medico ha l'incarico di impartire ai soci, coadiuvato in ciò dagli altri soci medici, lezioni di igiene di pronto soccorso e deve presentare annualmente all'Assemblea una relazione sul funzionamento di tali specifiche attività.

DEL DIRETTORE DEI SERVIZI

Art. 36 - Il Direttore delle Squadre esegue gli ordini del Consiglio e del Consulente Medico, dirige e sorveglia le squadre, le istruisce nelle esercitazioni per le cure da prestarsi ai bisognosi. Nella parte tecnica dipende dal Consulente Medico.

DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 37 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'immobile dove l'Associazione pone la sua sede, dai mobili, automezzi, attrezzature varie e da tutto ciò che esiste all'interno dell'Associazione.

DELLE RICOMPENSE E DEI PREMI

Art. 38 - I nomi di quei soci che saranno segnalati per azioni di merito e di encomiabile sacrificio saranno iscritti in un elenco d'onore che rimarrà iscritto in una sala dell'Associazione.

Art. 39 - Sarà dovere del Consiglio Direttivo fare pratiche presso le Autorità amministrative affinché vengano assegnate ricompense al valore civile a quei militi che se ne fossero resi meritevoli.

Art. 40 - Alla fine di ogni anno verranno distribuiti premi di benemerenzza a quei soci che si saranno resi benemeriti.

ONORANZE FUNEBRI

Art. 41 - Nel caso di morte di un socio la rappresentanza dell'Associazione renderà tributo di omaggio alla salma.

DELLA ASSEMBLEA GENERALE

Art. 42 - L'assemblea generale dei soci ha potere normativo e deliberativo in genere. Approva o non approva i bilanci, sancisce le deliberazioni del consiglio e può annullarle se questo ha oltrepassato i limiti del proprio mandato. Elegge il consiglio direttivo ed i sindaci revisori. Si pronunzia inappellabilmente sui ricorsi avanzati dai soci radiati, salvo nei casi che si tratti di morosità. Ha il potere di modificare lo statuto; prende i provvedimenti che reputa necessari alla prosperità ed al decoro dell'Associazione ed infine può decretare lo scioglimento della Società.

Art. 43 - Le Assemblee generali sono ordinarie e Straordinarie e saranno convocate dal Consiglio direttivo per la prima e la seconda convocazione.

Art. 44 - L'Assemblea Ordinaria avrà luogo almeno una volta l'anno; per approvare il bilancio, il rendiconto morale annuale del consiglio direttivo, la eventuale radiazione dei soci appellanti e procedere alle elezioni del Consiglio dei Sindaci. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare su argomenti che non siano di competenza del Consiglio e dell'Assemblea Ordinaria, quando il consiglio lo reputa opportuno o a seguito di domanda sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci.

Art. 45 - Le Assemblee generali sono valide con l'intervento della metà più uno dei soci in prima convocazione, sono valide con qualsiasi numero di soci in seconda convocazione. Per eventuali modifiche statutarie nelle Assemblee straordinarie occorre

sempre la presenza di un ventesimo dei soci. Per deliberare sullo scioglimento della Società si richiede la presenza e la partecipazione alla votazione di tre quarti dei soci effettivi iscritti nei ruoli; sia nella prima come nella seconda convocazione.

Art. 46 - L'invito per l'Assemblea Generale dovrà essere fatto con avviso contenente l'ordine del giorno affisso in sede per quindici giorni prima dell'Assemblea. Normalmente se ne darà comunicazione sui giornali senza che questo costituisca obbligo assoluto.

Art. 47 - Le decisioni prese dalla Assemblea Generale regolarmente convocata sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti.

Art. 48 - Nelle Assemblee generali dovrà trattarsi delle materie esposte nel relativo ordine del giorno. Però se un socio dovesse fare delle interpellanze, interrogazioni, proposte su casi non compresi nell'ordine del giorno, queste dovranno essere rimesse al Presidente almeno otto giorni prima di quello stabilito dall'Assemblea e il Presidente è tenuto all'adunanza stessa a rispondere purché non si tratti di affari di tale entità da dover rimettere lo svolgimento della domanda ad altra adunanza di Assemblea inserendone l'oggetto all'ordine del giorno relativo.

Art. 49 - Ciascuno dei soci ha diritto di voto e non può farsi rappresentare né mandare il proprio voto per iscritto. Non hanno diritto al voto i soci morosi se siano trascorsi inutilmente i trenta giorni dalla notifica di intimazione al pagamento e i soci assoggettati a provvedimento di espulsione divenuto definitivo. Le deliberazioni delle assemblee vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti fatta eccezione per le delibere che hanno per oggetto lo scioglimento della società.

Art. 50 - La elezione delle cariche sociali ha luogo ogni tre anni in apposita assemblea con voto espresso segretamente a mezzo scheda. Ciascun gruppo di soci, non minore di venti, può presentare liste di candidati scelti tra i soci. Gli eletti si riuniranno entro quindici giorni per l'accettazione delle cariche e per la nomina degli incarichi ausiliari.

Art. 51 - In caso di parità di voti resta eletto il consigliere più anziano di età.

DEI MILITI

Art. 52 - Per l'attuazione degli scopi della Associazione tutti i soci militi saranno divisi in squadre secondo le attitudini di ciascuno. I soci sono tenuti ad esprimere le loro preferenze.

Art. 53 - Ogni socio dovrà prestare la sua opera gratuitamente, ma potranno essere accordati dei compensi in caso di servizi gravi e prolungati.

Art. 54 - Ogni squadra sarà diretta dal proprio rispettivo caposquadra; tutti poi dipendono dal Direttore dei Servizi.

Art. 55 - Tutti i militi sono tenuti al rispetto ed all'obbedienza del loro capo nell'interesse della Associazione e dovranno rispettare le norme del regolamento interno.

DELLO SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 56 - Lo scioglimento della Associazione dovrà essere deliberato dalla Assemblea Generale espressamente convocata e sarà necessaria alla validità della deliberazione relativa la presenza e la partecipazione alla votazione di tre quarti dei soci effettivi iscritti nel ruolo.

Art. 57 - In caso di scioglimento tutto il patrimonio sociale sarà devoluto a scopo di beneficenza nel modo che verrà deliberato dalla stessa assemblea generale della Associazione.

